



L'ingresso del cittadino straniero nell'Area Schengen

**Caritas Italiana
Coordinamento
Nazionale
Immigrazione**


Lo Spazio «Europa»

La creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente viene accompagnata da misure in materia di **controlli alle frontiere esterne**, asilo e immigrazione.



Area Schengen

- Paesi membri
- Paesi non ancora membri
- Paesi aderenti con accordi bilaterali
- Paesi non aderenti



I Paesi dello spazio Schengen

Lo “spazio Schengen” è l’insieme dei territori nazionali dei Paesi membri dell’Unione Europea (e non solo) che applicano la Convenzione e che hanno quindi aderito all’*acquis* corrispondente ovvero: **Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera, Liechtenstein .**

Accordi di Schengen

Francia

Germania

Belgio

Lussemburgo

Olanda

14 giugno 1985



Le norme principali adottate nel quadro di Schengen

1. **l'abolizione dei controlli** sulle persone alle frontiere interne;
2. un insieme di **norme comuni da applicare alle persone che attraversano le frontiere esterne** degli Stati membri UE;
3. **l'armonizzazione delle condizioni di ingresso** e delle concessioni dei visti per i soggiorni brevi;
4. il rafforzamento della **cooperazione tra la polizia** (compresi i diritti di osservazione e di inseguimento transfrontaliero);
5. il rafforzamento della **cooperazione giudiziaria** mediante un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione dell'esecuzione delle sentenze penali;
6. la creazione e lo sviluppo del **sistema d'informazione Schengen (SIS)**.

La partecipazione della Danimarca

È firmataria della convenzione di Schengen, ma può scegliere nell'ambito dell'UE se applicare o meno ogni nuova misura basata sul titolo IV del trattato CE (acquis di Schengen).

La Danimarca è comunque vincolata da alcune misure in materia di politica comune dei visti.

L'Irlanda ed il Regno Unito

Sono state autorizzate ad avvalersi, in tutto o in parte, delle disposizioni dell'acquis di Schengen.

Nel marzo del 1999 il Regno Unito ha chiesto di partecipare ad alcuni aspetti della cooperazione basata su Schengen: la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la lotta contro il narcotraffico e il SIS.

Nel giugno del 2000 anche l'Irlanda ha chiesto di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

La norma ...il codice frontiere Schengen

- Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che **istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone**
- REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (esecutivo con Decreto del 5 aprile 2010) *modifica*

Le norme...

- Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento di attuazione del TUI
- Direttiva del Ministero dell'interno del 1 marzo 2000, definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato
- Decreto interministeriale dell' 11 maggio 2011, definizione delle tipologie di visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

Perché la politica dei visti

La costituzione di un **corpus normativo comune**, è uno degli elementi fondamentali per sviluppare ulteriormente la **politica comune in materia di visti** quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a **combattere l'immigrazione clandestina**

Che cos'è un visto d'ingresso

Il visto di ingresso è l'autorizzazione ad entrare nel territorio nazionale, rilasciata da uno Stato membro al cittadino straniero, attraverso la propria Rappresentanza Consolare all'estero, sia per il transito che, soprattutto, per il soggiorno in detto Stato.

Che cos'è la Rappresentanza Consolare

- E' la residenza e la sede degli uffici italiani nel territorio di un altro Paese.
- Il consolato italiano in un paese straniero ha molte delle competenze che altri organi della pubblica amministrazione esercitano in Italia.

L'ingresso in Italia



Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia, devono esibire alle frontiere la prevista documentazione che giustifichi la motivazione e la durata del soggiorno previsto, nonché, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e le condizioni di alloggio. In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Quest'ultimo può essere richiesto presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nel Paese di residenza.

[Lei ha bisogno del visto?](#)

Entri nel sito per:

- sapere se Lei, in relazione alla Sua cittadinanza, al Paese di stabile residenza, alla durata ed alla motivazione del soggiorno, ha bisogno di un visto per l'Italia.
- **conoscere la documentazione necessaria per richiedere il visto che Le interessa.**

Avvertenza:

La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio del visto.

[Dove richiedere il visto?](#)

Elenco della Ambasciate e dei Consolati italiani

Avvertenza:

i Consolati onorari non rilasciano visti, ma, eventualmente, hanno solo compiti informativi e/o di raccolta delle richieste di visto per conto del Consolato da cui dipendono

[Quanto costa un visto?](#)



Informazioni importanti per lo straniero

1. Al momento del Suo ingresso in Italia, anche se in possesso del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a richiederLe nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l'ottenimento del visto stesso
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del T.U. n. 286/98 e successive modifiche, contestualmente al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare Le consegnerà una comunicazione scritta che illustra i suoi diritti e doveri relativi all'ingresso e soggiorno in Italia, con particolare riguardo alle procedure previste per la richiesta del "Permesso di Soggiorno" od al rilascio della "Dichiarazione di presenza.

[Per eventuali approfondimenti concernenti le norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen clicca qui.](#)




"Procedimento amministrativo"





Soggetti

Fasi




Atto amministrativo

"Autorizzazione all'ingresso"
Rilascio visto di ingresso



Soggetti

Fasi



Atto amministrativo



```
graph TD; A["Autorizzazione all'ingresso"] --> B["Cittadino straniero  
Consolato"]; A --> C["Presentazione  
Istruttoria  
Decisione"]; B --> D["Visto d'ingresso"]; C --> D;
```

“Autorizzazione all’ingresso”

**Cittadino straniero
Consolato**

**Presentazione
Istruttoria
Decisione**

Visto d’ingresso



Macro differenze

I visti si suddividono in:

Visti Schengen Uniformi (VSU)

Sono validi per tutto lo spazio Schengen e vengono rilasciati per:

- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito o soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.

Obbligo del visto VSU

Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

VSU: l'eccezione

Costituisce un'eccezione il rilascio di visti a personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di frequenti autorizzazioni all'ingresso ed offrano, al contempo, le garanzie necessarie. In questo caso, infatti, è consentito loro il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

I visti a validità territoriale limitata (VTL) - deroga al VSU

Sono validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.

E' questa una deroga al regime dei VSU, concessa in caso di ingresso per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.

Visti per soggiorni di Lunga Durata o Nazionali (VN)

Sono validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. Se il visto è ancora in corso di validità, titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre e solo se il visto è in corso di validità.

Il visto è rilasciato per..

Adozione, affari, gara sportiva, cure mediche, diplomatico, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito, transito aeroportuale, trasporto, turismo, vacanze lavoro, volontariato.

La frontiera

- **Frontiere interne:** le frontiere terrestri comuni (comprese le frontiere fluviali e lacustri), gli aeroporti (adibiti ai voli interni) e i porti marittimi, fluviali e lacustri (per i collegamenti regolari a mezzo di navi traghetto) dei paesi dell' UE.
- **Frontiere esterne:** le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri dei paesi dell' UE, *che non siano frontiere interne.*



In frontiera..

Il **valico di frontiera** è ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne.

Il **controllo di frontiera** è l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.





117


"013"


02.11.05 25

→ ZAHONY M 283







05.11.05 25

← ZAHONY M 238



Visto
d'ingresso



Quando si può attraversare la frontiera..

Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli **orari di apertura** stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

I controlli in frontiera..

- Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio per l'accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni.

Condizioni di ingresso per i cittadini dei Paesi Terzi

Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

- essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi, che consentano di attraversare la frontiera;
- essere in possesso di un visto valido, se richiesto salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;

Condizioni per l'ingresso

- giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
- non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

I giustificativi

ALLEGATO I

Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso

I giustificativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:

a) in caso di viaggi d'affari:

i) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere

commerciale, industriale o professionale;

ii) altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o professionali;

iii) in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d'ingresso;

b) in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:

i) il certificato d'iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

ii) la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti;

c) in caso di viaggi turistici o privati:

i) documenti giustificativi per l'alloggio:

— per i soggiorni presso una persona, l'invito della persona ospitante,

— un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l'alloggio, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;

ii) documenti giustificativi per l'itinerario:

la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;

iii) documenti giustificativi per il ritorno:

il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno;

d) in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi: gli inviti, i biglietti d'ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante

e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.

Le novità del 2011

1. Il motivi familiari è rilasciato per ricongiungimento familiare e per familiare al seguito
2. Viene introdotto il visto per ricerca (prima sotto la denominazione di studio)
3. Abolito il visto per ricerca del lavoro (il pds era stato abolito nel 2002)
4. Viene introdotto il visto per volontariato

L'ingresso del minore

L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche **dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto** da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale.

L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.

L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte **del Comitato per i Minori stranieri**, di cui all'art.33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rischio di immigrazione illegale

Nell'esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla **valutazione** del **rischio di immigrazione illegale** ed offrire adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

Può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.

Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.

L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.

Il diniego del visto

In caso di diniego, il provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Solo nel caso di dinieghi di visto per motivi i gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.

Visto per adozione

Consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoattivo emesso dalle competenti autorità straniere conformemente alla legislazione locale.

Visto per affari

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economiche e commerciali, per contratti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

Visto per cure mediche

Consente l'ingresso al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate;

Visto diplomatico

Consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato, a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Visto per gara sportiva

Consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnici sportivi, preparatori atletici od accompagnatori;

Visto per invito

● Consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, a due tipi di stranieri:

- 1) allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni;
- 2) allo straniero convocato o invitato dall'autorità giudiziaria per la durata indicata dalle stesse autorità;

Visto per lavoro autonomo

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno breve o di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato ex art. 26 T.U. .

Visto per lavoro subordinato

- VSU
- VN

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

Visto per missione

- VSU
- VN
- Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.

Visto per motivi religiosi

- VSU
- VN
- Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intenda partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

Visto per residenza elettiva

- **VN**
- Consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

Visto per motivi familiari

- Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie indicate nel T.U. che intendano riacquistare la loro unione familiare con i loro parenti più prossimi.